

*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU  
MODIFICA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020 -2021- 2022 E PIANO  
TRIENNALE DEI FABBISOGNO DI PERSONALE 2021/2023*

**COMUNE DI MARANO VICENTINO**

Provincia di Vicenza

L'ORGANO DI REVISIONE

**PARERE N. 17R**

Oggetto: MODIFICA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020 – 2021 – 2022 e piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.

Il giorno 30 del mese di Settembre dell'anno 2020, il sottoscritto Revisore Unico del Comune di MARANO VICENTINO, Tiberio Ravarotto, esamina la proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad Oggetto *"Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 a seguito del d.p.c.m. 17.03.2020: presa d'atto esiti della verifica capacità assunzionale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022. Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023"*

**Visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

**Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *"riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";*
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze



funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto *“Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 a seguito del d.p.c.m. 17.03.2020: presa d'atto esiti della verifica capacità assunzionale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022. Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023”*;

**Preso atto che l'Ente:**

- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

**Rilevato che:**

- è **rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è **rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*
- **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;

**Preso atto** che il D.M. 17/03/2020 emanato in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (come modificato dall'art. 1, c. 853 della L. 160/2019), ha fissato al 20 aprile 2020 la data di applicazione delle nuove regole per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

**Preso atto** che il comune di Marano Vicentino ha come valori soglia il 26,90% per la tabella 1, il 17% per la tabella 2 ed il 30,90% come tabella 3. Il primo valore soglia definisce il limite massimo di spesa per il personale e gli enti che sono al di sotto di tale valore hanno spazio assunzionale. Il secondo valore definisce il tetto di incremento massimo della spesa per personale mentre il terzo valore indica un valore soglia superato il quale l'ente deve procedere ad una riduzione della spesa per personale. Se l'ente si posiziona all'interno dei due valori soglia deve assicurare un rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato.

**Verificato** che per il Comune di Marano Vicentino la spesa per il personale si colloca nella fascia intermedia tra la tabella 1 e la tabella 3

**Preso atto** che viene deliberato, relativamente al Piano annuale 2020 l'aumento dell'orario a partire dal 01.11.2020 da 18 a 34 ore settimanali (percentuale dal 50% al 94,44%) della dipendente matricola n. 2010, assunta a tempo indeterminato

**Preso atto** che viene rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014,

**Preso atto** che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 per gli enti in regola con vincoli commi 557 e 562 legge 296/2006 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da



fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti

Rilevato che con il presente atto:

- non sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

Visto il rispetto pluriennale dell'Equilibrio finanziario del bilancio 2020/2022 in quanto la maggior spesa prevista per il passaggio da un part-time dal 50% al 94,44 è coperta da cessazioni dal servizio avvenute nel corso dell'anno 2020 con conseguente risparmio di spesa, già stanziata nel bilancio 2020-2021 e 2022, che copre la maggior spesa;

**Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.**

Visto che nella proposta di delibera viene adottato il piano dei fabbisogni del personale 2021/2022/2023 nel quale non viene prevista nessuna assunzione per gli anni 2021, 2022 e 2023;

Visto che

- la spesa derivante dall'attuazione del piano triennale in corso di approvazione non supera il limite del triennio 2011/2013, calcolato in base all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, pari ad € 1.815.631,32;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;
- sono rispettati i vincoli disposti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato;
- l'Ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (d.l. 113/2016);
- l'Ente rispetta i vincoli pluriennali di equilibrio di bilancio.

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**A t t e s t a**

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

**A c c e r t a**

Che la modifica al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 ed il piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2022 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

**E s p r i m e**

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 a seguito del d.p.c.m. 17.03.2020: presa d'atto esiti della verifica capacità assunzionale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022. Approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023";

Il revisore unico

Tiberio Ravarotto

